

Legge n° 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 – 612
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
Legge di stabilità 2015

<p>PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE e relazione tecnica Comune di Caldiero (VR)</p>
--

RIFERIMENTI NORMATIVI

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge n° 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro fine 2015.

La legge di stabilità 2015, al comma 611 ha previsto che:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

La stessa legge, al comma 612, ha previsto che:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DATI SULL'AMMINISTRAZIONE – Anagrafica dell'Ente redigente

Denominazione: Comune di Caldiero (VR)

Rappresentante legale: Sindaco – Giovanni Molinaroli

Dati di contatto:

Indirizzo Piazza Marcolungo n° 19 – 37042 Caldiero (VR)

Recapiti telefonici: Centralino – Protocollo 0457650023
Servizi Demografici 0456150148
Ragioneria – Tributi 0456172371
Area Tecnica 0456172378
Ufficio Istruzione – Cultura 0456151555
Fax 0456172364

Posta elettronica certificata del Comune: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

Responsabile del Procedimento Responsabile dell'Area Amministrativo- Segretario comunale
dott. Emilio Scarpari

FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

Lo Statuto Comunale dell'Ente prevede:

ART. 3 - FINALITÀ'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Caldiero ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e pertanto si impegna a fare una lettura puntuale della realtà analizzando con attenzione gli aspetti sociali, economici, etici e culturali.
3. Il Comune, nel perseguire le proprie finalità, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione alla attività amministrativa dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche del territorio.
4. In particolare, oltre a quanto disposto dalla vigente normativa, il Comune di Caldiero riconosce fra le proprie finalità:
 - a) la tutela della vita umana,
 - b) la promozione di una cultura di pace in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra o altre forme di violenza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli;
 - c) la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona e l'eguaglianza degli individui, anche attraverso la partecipazione a forme di cooperazione internazionale;
 - d) la tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) la valorizzazione e promozione delle tradizioni e della cultura locali
 - f) il rispetto e la tutela delle diversità linguistiche, culturali, religiose e politiche, favorendo la convivenza civile e l'integrazione sociale dei cittadini,
 - g) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - h) la valorizzazione del ruolo sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - i) la valorizzazione del ruolo della famiglia come nucleo primario fondamentale su cui si costituisce

la più vasta comunità sociale e delle formazioni associative nelle quali si realizza la personalità umana.

j) la garanzia del diritto allo studio, alla formazione culturale e professionale in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

k) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e della terza età;

l) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica nell'interesse della comunità e dei cittadini;

m) la tutela della salute con particolare riguardo alla prevenzione di malattie e di forme di disagio sociale;

n) la tutela delle fasce più deboli e svantaggiate della comunità;

o) il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico, archeologico, delle tradizioni culturali presenti sul territorio, garantendo la conservazione, lo sviluppo, la conoscenza e l'utilizzo da parte della Comunità dell'area di grande interesse storico e paesaggistico, compresa fra le Terme ed il Monte Rocca;

p) la promozione e la tutela dell'equilibrato assetto del territorio e dell'ambiente;

q) la riduzione delle forme d'inquinamento, in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

ART. 4 - FUNZIONI

1. Il Comune ha potestà di governo per l'esercizio delle sue funzioni nei confronti della popolazione e del territorio comunale.

2. Il Comune esercita le funzioni allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il Comune gestisce i servizi e le funzioni dello Stato delegate agli Enti Locali. Dette funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al Comune dalle disposizioni in materia finanziaria che ne assicurano le risorse necessarie.

5. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di decentramento o/e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 267/2000, spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Caldiero possiede un'unica partecipazione societaria, oltre a far parte di consorzi ed essere proprietario dell'Azienda speciale Terme di Giunone.

Il presente piano, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, si riferisce unicamente alle partecipazioni societarie.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il piano riguarda la società e la partecipazione societaria detenuta dall'ente locale.

Deve contenere modalità, tempi di attuazione e l'esposizione nel dettaglio dei risparmi da conseguire.

OBIETTIVO DEL PIANO

Il piano riguarda la società e la partecipazione societaria detenuta dall'ente locale.

Deve contenere modalità, tempi di attuazione e l'esposizione nel dettaglio dei risparmi da conseguire.

Lo stesso è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del decreto trasparenza (D.Lgs. n° 33/2013).

Vengono catalogati:

1. Gli enti non societari;
2. Le partecipazioni societarie dirette;
3. Le partecipazioni societarie indirette.

“ Sebbene il comma 611 della Legge di stabilità per il 2015 si riferisca unicamente ai casi di cui ai punti 2 e 3, la ricognizione degli enti non societari è funzionale alle successive verifiche di analogie e similarità delle attività svolte dalle società partecipate rispetto a quelle svolte anche da tali enti” (cfr pag. 15 *Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007-2013- Obiettivo 1 – Convergenza Asse E “Capacità istituzionale”. Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli enti pubblici delle Regioni “Obiettivo Convergenza” per l'implementazione della riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica*”.

INTERVENTO DI RAZIONALIZZAZIONE

a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) Aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica;

e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il Comune interviene anche sulle altre forme organizzative dei servizi (ConSORZI), per eliminare sovrapposizioni di attività.

SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA	ANNO DI ACQUISIZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE	AMBITO OPERATIVO	NORME DI RIFERIMENTO
Acque Veronesi scarl, con sede a Verona	0,40%	2013	Servizio idrico integrato	Legge n. 36/1994; D.lgs. n. 152/2006; Legge regionale del Veneto n. 17/2012

**SCHEDA TECNICA DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
ACQUE VERONESI SCARL**

Ragione Sociale	ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Forma Giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Codice Fiscale	03567090232
Partita IVA	03567090232
Data di costituzione	27/01/2006
Stato attuale	In attività
Settore di Attività (ATECO)	36.00.00 – 37.00.00
Attività svolte	Fornitura di acqua. Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Raccolta e depurazione delle acque di scarico

STRUTTURA SOCIETARIA E GOVERNANCE

Tipo di partecipazione	Diretta
Quota detenuta	0,40
Numero dipendenti	280 (al 31.12.2014)
Numero amministratori	3

RISULTATI ECONOMICO – FINANZIARI

PARAMETRO	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Totale attivo	121.220.706,00	133.854.374,00	142.773.622,00
Totale passivo	121.220.706,00	133.854.374,00	142.773.622,00
Capitale sociale	1.122.558,00	1.122.558,00	1.128.093,00
Patrimonio Netto	4.054.729,00	4.664.200,00	7.272.054,00
Valore produzione	80.220.976,00	85.270.673,00	90.696.558,00
Costo produzione	76.334.426,00	79.453.166,00	81.726.557,00
Utile esercizio	450.260,00	609.471,00	2.584.858,00
Perdita esercizio	0	0	0

ONERI GRAVANTI SUL BILANCIO DEL COMUNE	NESSUNO
ENTRATE NEL BILANCIO DEL COMUNE	NESSUNO

SITUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE NON SOCIETARIE

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	TIPOLOGIA	ATTIVITÀ SVOLTE	FONTE NORMATIVA
Consorzio per la depurazione acque tra i Comuni di Verona est	Consorzio	Gestioni reti fognarie. Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Art. 31 D.lgs. 267/2000
Consorzio di Bacino Verona due del quadrilatero	Consorzio	Attività di raccolta trattamento e smaltimento rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi	Art. 31 D.lgs. 267/2000
Consorzio energia Veneta	Consorzio	Coordinamento attività di enti e di imprese consorziate per attività di acquisto e approvvigionamento, distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consociati di ogni fonte di energia; prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche.	Art. 2612 ss codice civile
Azienda speciale terme di Giunone	Azienda speciale	Gestione piscine alimentate con acque provenienti dalle sorgenti termali in concessione e da altre fonti; gestione impianti sportivi; gestione delle attività di ristorazione e di carattere culturale e ricreativo.	Art. 114 D.lgs. 267/2000

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE – relazione tecnica

Ragione Sociale Società Partecipata	ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Tipo di partecipazione	Diretta
Quota di partecipazione detenuta dall'amministrazione	0,40
Settore di Attività (ATECO)	36.00.00 – 37.00.00

La Società è stata costituita allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese. Acque Veronesi ha ricevuto nel febbraio 2006, dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese (ora Consiglio di Bacino dell'A.T.O. Veronese), l'affidamento c.d. "in house", ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c, del D.lgs. 267/2000, della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'area "Veronese" dell'Ambito Ottimale.

In data 15 febbraio 2006 fra l'AATO Veronese e Acque Veronesi s.c.a r.l. è stato stipulato il contratto di servizio, denominato "Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese" ed il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'area Veronese". La durata dell'affidamento ad Acque

Veronesi s.c.a r.l. è di 25 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione suddetta.

Acque Veronesi è una società consortile e come tale costituisce una organizzazione comune per lo svolgimento di servizi (Servizio Idrico Integrato e attività ad esso accessorie, strumentali o complementari) a favore degli enti locali che, direttamente o indirettamente, la partecipano; non si pone finalità di lucro: eventuali utili non possono essere distribuiti, ma sono destinati in conformità della legge e delle delibere assembleari.

Acque veronesi scarl è, quindi, l'unica affidataria del servizio idrico integrato nell'area gestionale "Veronese" dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese (giusta deliberazione, in data 4 febbraio 2006, dell'AATO Veronese).

La società non risulta essere caratterizzata dalle situazioni di cui al comma 611, lettere da a) a e) dell'art. 1 della L. 190/2014.

Si tratta di una società che rientra tra quelle la cui partecipazione viene mantenuta per quanto sopra esposto.

ENTI DA LIQUIDARE

A seguito della adozione della delibera di consiglio comunale n. 43 del 12 settembre 2013, con oggetto: *"Servizio idrico integrato. Approvazione dello statuto comunale di "ACQUE VERONESI SCARL" adesione del comune alla società consortile e concessione del servizio idrico integrato e delle infrastrutture idriche di proprietà comunale."*, il Comune, in accordo con gli altri enti partecipanti, delibera nel 2015 la liquidazione del **Consorzio per la depurazione acque tra i Comuni di Verona est**, che si occupa solo di uno dei servizi che rientrano nel concetto di servizio idrico integrato.

12 GIU. 2015



Il Sindaco
Giovanni Molinaroli

1000